

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ U.S.A. S. CATERINA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CATERINA/POLISPORTIVA U. MANDOLESI DEL 22.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008)

La C.G.F. rinvia, il reclamo come sopra proposto dall’U.S.A. S. Caterina di Fermo, per la sola camera di consiglio, al 24.10.2008.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL’ A.S.D. GORDIGE CALCIO RAGAZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BALASSO CHIARA SEGUITO GARA TRENTO/GORDIGE CALCIO RAGAZZE DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Gordige Calcio Ragazze di Cavarzere (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**3) RICORSO DELL' A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEONALDI TIAGO LUIZ SEGUITO GARA ASSEMINI CALCIO A 5/TORINO CALCIO A 5 DEL 27.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Pirri (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

**Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete